

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)**  
**LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012 , n. 11**

**Modificazioni della legge provinciale sulla caccia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24**  
**(legge provinciale sulla caccia)**

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla caccia e' sostituita dalla seguente:

«e) zone per l'addestramento e le gare di cani con divieto di abbattimento nonche' zone di addestramento di cani in cui e' consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili;».

**Art. 2**

**Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia**

1. L'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Individuazione di zone per le attivita' cinofile). - 1. L'individuazione delle zone per le attivita' cinofile e' subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonche' per garantire il libero accesso

a tutti gli interessati in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione sono individuate altresì le disposizioni per la loro gestione e per l'immissione della fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. Le zone per le attività cinofile possono essere istituite anche su richiesta di associazioni venatorie, cinofile, oppure di privati o imprenditori agricoli singoli o associati.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione e la gestione delle zone previste da questo articolo fermo restando che le stesse non possono insistere su aree pregiate dal punto di vista faunistico.»

### **Art. 3**

#### **Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia**

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia è inserito il seguente:

«12 bis. La Provincia autonoma di Trento promuove scambi con la Provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento dell'attività di esperto accompagnatore a condizione di reciprocità, nel rispetto dei limiti operanti nel territorio in cui è esercitata l'attività.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 31 maggio 2012

DELLAI